



COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO

Istituzione, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 165 del 2001

del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

in forma associata mediante delega alla Comunità Montana del Goceano

Schema convenzione di delegazione amministrativa



**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 8 STATUTO**

TRA

La Comunità Montana del Goceano, in persona del Presidente *pro tempore* _____, domiciliato per la sua carica presso l'Ente, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in forza delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. _____ del _____, esecutiva a termini di legge

E

Il Comune di _____ in persona del Sindaco *pro tempore* _____, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva a termini di legge;

premesso che

- che i comuni aderenti alla Comunità Montana del Goceano, con gli atti sopra richiamati hanno deliberato l'istituzione, ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) in forma associata mediante delega alla Comunità Montana del Goceano;
- che il servizio di cui trattasi è svolto in forma associata da questa Comunità Montana all'interno dell'ambito territoriale ottimale «Goceano» approvato con deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006 della Giunta regionale e pubblicato sul Supplemento Straordinario al BOLLETTINO UFFICIALE n. 42 del 23 dicembre 2006;
- ai fini suddetti, si vuole formalizzare la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi con delega alla Comunità Montana del Goceano ai sensi degli articoli 30 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267



si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Obiettivo della presente convenzione è l'istituzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) in forma associata intercomunale mediante delega alla Comunità Montana del Goceano.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso di compiti e le attività previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dal Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) e dalle direttive, adottate di concerto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 e Direttiva n. 2/2019.

2. Rientrano tra i compiti specifici del CUG e quindi delegati alla Comunità Montana del Goceano tutte le attività di natura azioni di natura **propositiva, consultiva e di verifica**, unitamente a tutte le attività che gli organi di direzione politica ritengano necessari per promuovere e per rendere effettivo il diritto all'eguaglianza sostanziale e alla parità di genere, e in particolare:

- a) la lotta a qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa a genere, età orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione, lingua, in collaborazione con la Consigliera di parità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ecc.;
 - b) le azioni dirette a promuovere il benessere organizzativo in una prospettiva di genere;
 - c) la promozione della cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, anche attraverso l'organizzazione di moduli formativi per il personale dipendente;
 - d) la consulenza ai Comuni nella predisposizione di Piani di azioni positive e lo svolgimento di tutti i compiti che la direttiva 23 maggio 2007 aveva attribuito al Comitato Pari Opportunità;
 - e) la consulenza ai Comuni nella predisposizione della Relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione di appartenenza, sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
 - f) la verifica dei Piani di azioni positive e lo svolgimento di tutti i compiti che la direttiva 23 maggio 2007 aveva attribuito al Comitato Pari Opportunità;
 - g) la verifica della Relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione di appartenenza, sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
3. Rimangono nella competenza dei singoli Comuni aderenti, che potranno avvalersi anche della consulenza delle risorse umane assegnate al Comitato dalla Comunità Montana:
- a) la predisposizione, con i propri dati, dell'Allegato 1 alla Direttiva recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" o adempimenti analoghi, secondo i format ministeriali, che sarà inviato al CUG per la trasmissione coordinata al Dipartimento delle pari opportunità;
 - b) la predisposizione dei relativi Piani triennali delle azioni positive (PTAP) sui quali il CUG dovrà esprimere il relativo parere preliminare.



ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI FUNZIONI INERENTI IL SERVIZIO

1. Il servizio associato dovrà essere garantito dalla struttura organizzativa della Comunità Montana delegata, secondo le modalità previste dalle norme vigenti per rendere effettivo, nel concreto svolgersi dell'attività politico-amministrativa, il diritto all'eguaglianza sostanziale e alla parità di genere.
2. Gli enti aderenti, attraverso i propri organi di direzione politica e tecnico-amministrativa, provvederanno ad adottare, secondo le proprie competenze, eventuali provvedimenti amministrativi integrativi necessari alla corretta esecuzione e gestione associata del servizio.
3. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 la Giunta esecutiva della Comunità Montana approva specifico Regolamento che disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato Unico di Garanzia, la sua composizione, durata in carica, compiti del Presidente, convocazioni, modalità di adozione delle deliberazioni

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

1. La Comunità Montana del Goceano e i Comuni aderenti assumono gli oneri finanziari ed organizzativi per la gestione associata del servizio nei limiti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio secondo il piano di riparto stabilito nella Relazione di accompagnamento sulla base degli accordi in sede di tavolo tecnico.
2. Le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività del Comitato saranno reclutate dalla Comunità Montana, secondo le modalità consentite dall'ordinamento del personale delle autonomie locali o, qualora sia possibile, mediante forme di assegnazione temporanea a "scavalco condiviso" o "scavalco di eccedenza" nell'ambito dei Comuni deleganti.

ART. 5 - DEFINITIVITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. La Comunità Montana del Goceano deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento del servizio, fare espressa menzione della delega di servizi di cui è destinataria.
2. Gli atti emanati nell'esercizio del servizio oggetto della presente convenzione sono definitivi e vincolano gli Enti aderenti. Avverso tali atti non è ammesso ricorso dall'Amministrazione dei Comuni fatto salvo l'esercizio dei poteri connessi alla delegazione amministrativa.

ART. 6 - REVOCA

1. Il singolo Comune può revocare la delega del servizio dandone comunicazione alla Comunità Montana del Goceano. Gli effetti della revoca decorrono dall'inizio dell'anno finanziario successivo alla comunicazione, a mezzo PEC al protocollo della Comunità Montana del Goceano.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza e produrrà comunque effetti dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo. Sono fatti salvi i rapporti giuridici consolidati alla data della revoca sui quali il Comune conserva i propri obblighi finanziari fino alla scadenza.

ART. 7 - DURATA

1. La presente convenzione di delegazione amministrativa ha una durata di **tre anni** decorrente dalla data di sottoscrizione e dopo il primo triennio è rinnovabile tacitamente salvo revoca. In caso di revoca complessiva dei servizi dedotti nella presente convenzione alla Comunità Montana del Goceano viene applicata la procedura per la loro istituzione.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.



ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, non ricomposte in via amministrativa fra le parti, saranno devolute alla competenza dell'Assemblea dei Sindaci che adotterà le sue decisioni con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia e alla relazione di accompagnamento.

Letto, approvato e sottoscritto

La Comunità Montana del Goceano

Il Comune di